

Avvocati - Tariffe - Mediazione - Informativa sulla mediazione al cliente - Non c'e' remunerazione aggiuntiva - Parere Consiglio nazionale forense 14-01-2011, n. 5

Avvocati - Tariffe - Mediazione - Informativa sulla mediazione al cliente - Non c'e' remunerazione aggiuntiva - Parere Consiglio nazionale forense 14-01-2011, n. 5

Quesito del COA di Roma, rel. cons. Morlino.

Parere 14 gennaio 2011, n. 5

L'Ordine di Roma chiede di individuare all'interno della tariffa forense la voce da applicare all'informativa sulla mediazione facoltativa, ex D. Lgs 28/10 che predisposta dall'Avvocato si deve far sottoscrivere al cliente ed allegare all'atto introduttivo del giudizio per il quale è prevista quale condizione di procedibilità".

"La stipula del contratto di patrocinio scritta od orale, non dà titolo a pretendere remunerazione per particolari voci di diritti od onorario, per conseguenza l'inserimento obbligatorio in tale contratto di un elemento (informativa di cui trattasi) imposto dalla legge, non può a maggior ragione costituire titolo per pretendere remunerazioni aggiuntive."

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - [www.foroeuropeo.it](http://www.foroeuropeo.it)